



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 3/23

Dec. n. 5/23

Il giorno 12 aprile 2023 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

DEMURTAS Gianni, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "CITTA' DI CAGLIARI" con tessera n. 23095215, nonché Segretario del Co. re. Sardegna;

assistito dall'avv. Filippo PIRISI, con elezione di domicilio presso lo studio sito in *omissis*;

incolpato di:

violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto, in data 10.04.2022, nel corso della gara di campionato regionale sardo di enduro, disputatasi a Buddusò, esprimeva a voce alta, rivolto al sig. Fernando ATZORI (cronometrista in servizio a tale manifestazione quel giorno) plurimi commenti e giudizi negativi sul suo operato, violando gli obblighi di lealtà, correttezza e probità, nonché offendendolo con espressioni volgari (*"Tu , Fernando, mi sbatti la faccia in culo"*).

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 6 marzo 2023, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di DEMURTAS Gianni al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 7.03.2023, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 12 aprile 2023, con notifica regolarmente effettuata a mezzo pec al deferito elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Filippo Pirisi, nominato difensore.

All'udienza del 12 aprile 2023, presente tramite collegamento sulla piattaforma di videoconferenza "Zoom" l'avv. Filippo Pirisi, il Presidente del Tribunale Federale dichiarava l'apertura del dibattimento: in sede di discussione finale il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni insistendo per l'applicazione della sanzione dell'ammonizione.

Il difensore del deferito chiedeva per il proprio assistito l'assoluzione, e il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, con riserva di deposito della motivazione in giorni 10.

Motivazione

Al vaglio degli elementi acquisiti in udienza dibattimentale, appare evidente la responsabilità del deferito in ordine all'illecito disciplinare ascrittogli.

Deve premettersi come la presenza del Demurtas sul circuito di gara, si rendesse titolata in ragione del mandato di osservatore ricevuto dal Presidente del Co.Re. Sardegna, rendendosi le obiezioni sulle modalità di cronometraggio seguite, e l'interlocuzione in corso con il Commissario di gara del tutto funzionali e non esondanti il ruolo istituzionale di funzionario ricoperto. Rispetto alla condotta tenuta dal cronometrista Atzori, il quale interveniva lasciando la propria postazione durante lo scambio di informazioni in corso tra il Demurtas e il Commissario di gara, per dirigersi e approcciarsi nei confronti del deferito in modalità minacciosa e con espressioni scomposte, ingenerando così la reazione dell'incolpato sfociata nel proferimento della frase triviale in rubrica, deve premettersi che con sentenza in giudicato di altra Federazione Sportiva (F.I.Cr.) il comportamento del cronometrista è stato ritenuto passibile della sanzione della sospensione, irrogata per un periodo di giorni 15.

Il contesto in cui si inquadra l'increscioso episodio, è comprovato nei termini descritti sulla scorta delle numerose testimonianze dei presenti e delle copiose evidenze raccolte nel procedimento a carico di tesserato della Federazione Italiana Cronometristi, che inquantochè puntualmente acquisite anche al fascicolo del presente procedimento risultano liberamente valutabili in questa sede, essendo ritenute da questo Tribunale fondanti rispetto alle decisioni da prendere a carico del Demurtas.

Quanto induce, in conformità alle richieste formulate dal Procuratore Federale, ad irrogare al deferito la sanzione dell'ammonizione ex art. 22 R.d.G., che appare la più congrua ed equilibrata attesa la natura e l'entità dell'illecito commesso.


P.Q.M.


Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 22 e 93 del Regolamento di Giustizia,
dichiara:

DEMURTAS Gianni, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C.
"CITTA' DI CAGLIARI" con tessera n. 23095215, nonché Segretario del Co. re.
Sardegna;

**responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione
dell'ammonizione con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal
commettere altre infrazioni.**

Depositata il 21 aprile 2023

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

Avv. Filippo Pirisi;

Demurtas Gianni (elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Filippo Pirisi);

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Fuoristrada;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Co. re. Sardegna;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.